

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8859 Anno 2018

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udiienza: 24/01/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

Merenna Antimo nato a Formia il 16/9/1948

Merenna Erasmo nato a Formia il 6/4/1977

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 24/11/2015

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Lucia Aielli

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità dei ricorsi

udito il difensore avv. Luca Scipione che si è riportato ai motivi di ricorso

vista la memoria depositata in data 4/1/2018 dalla parte civile Santo Aniello

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/11/2015 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Latina con la quale Merenna Erasmo e Merenna Antimo sono stati condannati in ordine al delitto di usura in danno di Santo Aniello, costituito parte civile, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno.

1.1. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati per mezzo del loro difensore, il quale deduce il vizio di violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione avuto riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della parte civile Santo Aniello, ritenute credibili perchè costanti e confermate dal teste Lorenzo Germani, quando invece, essendo quest'ultimo amministratore della Incofi s.r.l. , società costituita parte civile, ed avendo un interesse personale ad accusare i Merenna, lo stesso non poteva fungere da riscontro a quanto dichiarato dal Santo.

1.2. La Corte d'appello dunque, al pari del giudice di primo grado, avrebbe accreditato la parte civile senza esplicitare lo svolgimento dell'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e sulla attendibilità della deposizione della parte civile e senza tener conto delle allegazioni difensive puntualmente riprodotte nell'odierno ricorso, dimostrative della strumentalità della denuncia penale rispetto al contenzioso di carattere civile pendente tra le parti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. atteso che Santo Aniello non avrebbe riportato alcun danno economico per effetto delle denunciata condotta illecita in quanto il titolo credito di euro 1.500,00, oggetto della promessa usuraria, già di per sé di scarsa entità, non fu mai messo all'incasso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e manifestamente infondati.
2. Inammissibile, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., è anche la memoria depositata da Santo Aniello il 4/1/2018 in quanto sottoscritta personalmente dalla parte civile,

nonché la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, avanzata dal patrono della parte civile, non comparso all'odierna udienza.

Ritiene il Collegio di aderire, sul punto, al prevalente e più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale «Nel giudizio di legittimità l'imputato soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all'udienza di discussione» (Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi, Rv. 267690; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, Giancola, Rv. 265918; Sez. 5, n. 44396 del 18/06/2015, Benedetti, Rv. 266403; e numerose altre in senso conforme).

3. Quanto agli imputati ricorrenti, i motivi proposti nel ricorso contengono censure a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507; Sez. 6, Sentenza n.47204/2015, Rv. 265482). Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130; Sez. 2,23419/2007, 236893; Sez. 4, n. 35683/2007, rv. 237652; Sez. 6, n. 25255/2012, Rv.253099). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità degli imputati per i fatti loro

ascritti.

4. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.

Si tratta, poi, di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.

5. In particolare, con riferimento alle censure in ordine alla credibilità di Santo Aniello , costituito parte civile, viene ribadito un giudizio di generale attendibilità delle persone offesa. In applicazione di tali principi, la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto, del vaglio di credibilità al quale sono state sottoposte le dichiarazioni del Santo con motivazione in fatto immune da vizi di legittimità e complessivamente esaustiva in relazione alle doglianze proposte dall'imputato.

In tale direzione si è rappresentato che le dichiarazioni della persona offesa, erano pienamente attendibili avendo il Santo puntualmente descritto l'operazione usuraria , consistente nella consegna di un assegno di euro 12.000,00 con scadenza in data 2/8/2011, a fronte di un prestito di euro 10.500,00 corrisposto in data 27/6/2011 ed applicazione di un tasso usurario del 144,84% su base annua, evidenziando che tali dichiarazioni , giudicate costanti e dettagliate , erano state confermate dal teste Germani e dagli stessi imputati i quali non negavano tali circostanze in fatto, ma attribuivano ad esse un diverso contenuto e cioè che il prestito era di euro 10.500,00 e che i 1.500,00 (gli interessi) costituivano l'oggetto di un separato prestito personale richiesto e soddisfatto ad horas da parte di Merenna Erasmo in favore del Santo. La Corte d'appello, sul punto, ha preso atto delle censure difensive ed ha ritenuto siffatta versione del tutto inattendibile in ragione dei rapporti tesi tra le parti che rendevano inverosimile il rilascio di un separato prestito personale di euro 1.500,00 euro tanto più che, come osservato dal primo giudice , a fronte dell'originario debito di euro 10.664,00 euro, Merenna Erasmo avrebbe conferito al Santo , un prestito di importo addirittura inferiore, pertanto si è ritenuta del tutto inverosimile la scansione ricostruttiva proposta dai ricorrenti posto che nell'ambito della vicenda debitoria societaria, mal si inseriva un prestito personale del Santo, di immediata soddisfazione, del quale i soci non fossero al corrente. Nè sono state ritenute credibili le dichiarazioni del teste Russo, addirittura deferito alla Procura della Repubblica per falsa testimonianza.

Parimenti inidonee a disarticolare il percorso motivazionale del giudice di merito, sono apparse le considerazioni difensive in ordine al substrato conflittuale che

avrebbe animato la denuncia del Santo, che la Corte d'appello ha valutato a pag. 4 della sentenza dando atto della sussistenza di rapporti commerciali tra le parti, fondati su un ripetuto richiamo di titoli, rapporti degenerati per avere i Merenna negato la loro rinegoziazione, senza che ciò avesse, di per sé, potuto modificare la ricostruzione dell'odierna vicenda.

6. A fronte di tale esaustiva e corretta disamina di tutti gli elementi di fatto, le censure difensive di cui al primo motivo di ricorso, appaiono manifestamente infondate, non potendosi ritenere la motivazione in punto di penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di usura, carente o manifestamente illogica ovvero violativa dei parametri valutativi delle dichiarazioni della p.o.

Sul punto occorre ribadire che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile possono, da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Nella specie, poi, a nulla rileva il richiamo alla qualità di co - amministratore della Incofi, del teste Germani, non potendosi far derivare, automaticamente, da detta carica, una ridotta capacità di testimoniare ovvero l'inattendibilità della p.o., posto che i ricorrenti non hanno evidenziato la sussistenza di un previo accordo tra i due che rendesse falso quanto da essi dichiarato.

7. Va inoltre osservato che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza, per quanto detto, esclusa del caso di specie (Sez. 3,

n. 8382/2008, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443/2004, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348/2003, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848/2003, Rv. 225232).

8. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p., con valutazione coerente con i principi di diritto, è stata esclusa la possibilità di concedere l'attenuante, tra l'altro introdotta a motivo di doglianza in appello solo con i motivi nuovi e per questo già inammissibile, (Sez. 6, n. 6075/2015, Rv.262343), poiché la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ossia di valore economico pressochè irrilevante, avuto riguardo non solo al ~~dato~~ mero dato economico, ma al complessivo pregiudizio arrecato con l'azione criminosa.

Il danno da valutare, nel delitto di usura, ai fini della predetta attenuante, è, conseguentemente, quello corrispondente al pregiudizio economico in concreto subito dalla parte offesa con il pagamento o promessa di pagamento di interessi usurari, restando del tutto irrilevanti, per la stima di questo danno, ai fini della attenuante in questione, gli eventuali inadempimenti successivi della vittima della usura, quali la sospensione del pagamento delle rate stabilite per la restituzione del capitale mutuato (Sez. 2, n. 4287/2003, Rv. 228551).

La sentenza impugnata ha, appunto, precisato, con motivato accertamento di fatto, che l'importo degli interessi promessi non era affatto modesto e che tanto basta per escludere l'attenuante, così sostanzialmente allineandosi ai principi di diritto come sopra enunciati. Il motivo in esame non investe questo apprezzamento di fatto, del resto non censurabile nel giudizio di legittimità, ma pretende di valorizzare, ai fini dell'attenuante invocata, il mancato incasso del titolo di credito che attiene più propriamente al conseguimento del profitto (ovvero all'arricchimento patrimoniale) dell'usuraio.

Al riguardo si deve confermare che il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito,

mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempita.

I ricorrenti sovrappongono dunque l'aspetto della consumazione del reato di usura (che secondo la stessa lettera dell'art. 644 c.p., si perfeziona anche con la mera pattuizione degli interessi usurari, la cui eventuale concreta successiva percezione sposta in avanti il momento consumativo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità), con quello dell'individuazione dello specifico profitto ricavato dalla condotta illecita concretamente contestata, sostanzialmente facendo coincidere i due momenti, da qui la asserita irrilevanza del danno. Dalla narrazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato emerge però che a fronte di un prestito di 10.500,00 euro, la persona offesa ha consegnato un titolo di credito di 12.000,00 euro, documento che per la sua natura presenta comunque un'utilità prospettica (per il creditore) ed un contenuto obbligatorio (per il debitore), sicché non può affatto escludersi, per il fatto del mancato incasso o della omessa attivazione del titolo, la inconsistenza del danno detenendo, gli imputati, il titolo che incorpora il proprio credito.

Da quanto premesso consegue l'inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato il 24.1.2018

Il Consigliere estensore

Lucia Aielli



Il Presidente

Giovanni Diotallevi

